

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Como, gennaio 2018

**Circolare Mensile**

**DICEMBRE 2017: NOVITÀ**..... 2

---

1	Redditi dei terreni - Aggiornamento sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all'AGEA nel 2017 .....	2
2	<i>Split payment</i> - Elenchi validi per il 2018 dei soggetti interessati - Ulteriore rettifica degli elenchi validi per il 2017.....	2
3	Anomalie sulle attività estere relative al periodo d'imposta 2016 - Comunicazioni ai contribuenti - Regolarizzazione spontanea .....	3
4	<i>Patent box</i> - Esclusione dei marchi d'impresa - Revisione delle disposizioni attuative .....	4
5	Iper-ammortamenti - Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate .....	5
6	Cessioni di prodotti farmaceutici verso enti del SSN - Requisiti della fattura elettronica .....	5
7	Processo tributario - Reclamo/mediazione - Elevazione della soglia da 20.000,00 a 50.000,00 euro - Chiarimenti .....	6
8	Artista non responsabile della struttura di cui si avvale - Esclusione da IRAP .....	6
9	<i>Fringe benefit</i> - Uso promiscuo degli automezzi aziendali - Approvazione delle tabelle ACI per il 2018.....	7
10	Tassazione separata degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente - Valutazione della "fisiologicità" del ritardo .....	7
11	Indennizzo percepito a fronte di accordi transattivi con la banca - Esclusione dal reddito.....	8
12	"Zona Franca Urbana" dell'Italia centrale colpita dal terremoto - Agevolazioni - Soggetti beneficiari e modalità di fruizione .....	9
13	Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Nuovo modello .....	10
14	Crediti d'imposta nel settore dello spettacolo - Modifiche .....	11
15	Iscrizione di ipoteca - Ingiunzione fiscale - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate .....	11
16	Imposta di registro - Appalto stipulato da un Comune con un'associazione di volontariato .....	12
17	Approvazione del nuovo modello di dichiarazione di successione e volture catastali .....	12
18	Dichiarazione dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale - Approvazione del nuovo modello .....	13
19	Fusione tra società non residenti con stabile organizzazione in Italia .....	15
20	<i>Country by country reporting</i> - Obblighi di rendicontazione delle imprese multinazionali per il 2016 - Differimento del termine .....	15

<b>1</b>	<b>REDDITI DEI TERRENI - AGGIORNAMENTO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI COLTURALI PRESENTATE ALL'AGEA NEL 2017</b>
	<p>Con il comunicato pubblicato sulla <i>G.U.</i> 29.12.2017 n. 302, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei redditi catastali dei terreni in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli;</li> <li>• presentate nel 2017 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).</li> </ul> <p>L'aggiornamento riguarda 3.467 Comuni.</p>
<b>1.1</b>	<b>PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE RENDITE</b>
	<p>Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi dei competenti uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate e sul relativo sito Internet (<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>);</li> <li>• fino al 27.2.2018.</li> </ul>
<b>1.2</b>	<b>EFFICACIA DELLE NUOVE RENDITE</b>
	<p>I nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all'uso dei suoli presentate all'AGEA nel 2017, producono effetti fiscali dall'1.1.2017.</p>
<b>1.3</b>	<b>RICORSO E RECLAMO/MEDIAZIONE CONTRO LE NUOVE RENDITE</b>
	<p>Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio;</li> <li>• entro il 30.4.2018 (120° giorno dalla data di pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del comunicato in esame, tenendo conto che il 28 e 29 aprile cadono di sabato e di domenica).</li> </ul> <p>Si ricorda che, dall'1.1.2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.</p>
<b>1.4</b>	<b>ISTANZA DI AUTOTUTELA</b>
	<p>Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell'attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet.</p> <p>Nell'istanza dovrà essere indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la nuova qualità catastale ritenuta inesatta;</li> <li>• la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2017.</li> </ul> <p>Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.</p>
<b>2</b>	<b>SPLIT PAYMENT - ELENCHI VALIDI PER IL 2018 DEI SOGGETTI INTERESSATI - ULTERIORE RETTIFICA DEGLI ELENCHI VALIDI PER IL 2017</b>
	<p>Il Dipartimento delle Finanze, in data 19.12.2017, ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale gli elenchi validi per l'anno 2018 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello <i>split payment</i> ai sensi dell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72, come modificato dall'art. 3 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172).</p> <p>Sono stati altresì ulteriormente rettificati gli elenchi validi per l'anno 2017.</p>
<b>2.1</b>	<b>ELENCHI DEI SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT PER L'ANNO 2018</b>
	<p>Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi validi per l'anno 2018 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello <i>split payment</i> ai sensi dell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72, come modificato dal suddetto DL 148/2017, nelle</p>

	<p>more del perfezionamento dell'<i>iter</i> di pubblicazione del nuovo decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Con riguardo ai predetti elenchi è stato precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sono incluse le Amministrazioni Pubbliche, come definite dall'art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tenute all'applicazione del citato meccanismo ai sensi dell'art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72 e per le quali occorre riferirsi all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (<a href="http://www.indicepa.gov.it">www.indicepa.gov.it</a>), c.d. "elenco IPA";</li> <li>• gli elenchi sono consultabili tramite la specifica applicazione informatica (<a href="http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/">http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/</a>), attraverso la quale è possibile ricercare i soggetti presenti mediante il codice fiscale;</li> <li>• i soggetti interessati, con esclusione delle società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, utilizzando esclusivamente il modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto.</li> </ul>
<b>2.2</b>	<p><b>ULTERIORE RETTIFICA DEGLI ELENCHI VALIDI PER L'ANNO 2017</b></p> <p>Il Dipartimento delle Finanze, a seguito di nuove tardive segnalazioni, ha provveduto anche all'ulteriore rettifica degli elenchi validi per l'anno 2017 al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• escludere due soggetti dall'elenco delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni locali;</li> <li>• includere una società nell'elenco delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni locali;</li> <li>• escludere un soggetto dall'elenco delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni centrali.</li> </ul>
<b>3</b>	<p><b>ANOMALIE SULLE ATTIVITÀ ESTERE RELATIVE AL PERIODO D'IMPOSTA 2016 - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI - REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA</b></p>
	<p>Al fine di promuovere la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare per l'anno di imposta 2016 le attività detenute all'estero, in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale (quadro RW), nonché eventuali redditi ad esse riferibili, con il provv. 21.12.2017 n. 299737 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza specifiche comunicazioni a seguito dell'analisi dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il <i>Common Reporting Standard (CRS)</i>;</li> <li>• dai quali sono emerse possibili anomalie dichiarative.</li> </ul>
<b>3.1</b>	<p><b>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>La comunicazione in esame contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice fiscale, cognome e nome del contribuente;</li> <li>• numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;</li> <li>• codice atto;</li> <li>• modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;</li> <li>• modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni utili a chiarire l'anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente.</li> </ul>
<b>3.2</b>	<p><b>REGOLARIZZAZIONE TRAMITE RAVVEDIMENTO</b></p> <p>I contribuenti che ricevono le comunicazioni in argomento possono regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentando una dichiarazione dei redditi tardiva o integrativa;</li> <li>• beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</li> </ul> <p>Il quadro RW del modello REDDITI 2017 per il periodo d'imposta 2016 può essere</p>

	<p>presentato entro 90 giorni dalla prevista scadenza del 31.10.2017 (ossia entro il prossimo 29.1.2018), applicando la sanzione fissa di 258,00 euro, opportunamente ridotta attraverso il ravvedimento.</p>
<b>4</b>	<p><b>PATENT BOX - ESCLUSIONE DEI MARCHI D'IMPRESA - REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b></p>
	<p>Con il DM 28.11.2017, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>), sono state revisionate le disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, c.d. "patent box".</p> <p>Il nuovo DM, che sostituisce il DM 30.7.2015, è stato emanato in attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede OCSE e prevede l'esclusione dei marchi d'impresa dall'ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31.12.2016 (per i soggetti "solari", quindi, dal 2017).</p>
<b>4.1</b>	<p><b>ESCLUSIONE DEI MARCHI D'IMPRESA</b></p> <p>Nell'elenco dei beni immateriali agevolabili contenuto nell'art. 6 del nuovo DM 28.11.2017 non sono più previsti i marchi di impresa.</p> <p>Anche nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili, elencate nell'art. 8 del nuovo DM, non compare più il riferimento alle "attività di sviluppo dei marchi".</p>
<b>4.2</b>	<p><b>OPZIONI PRECEDENTI</b></p> <p>L'opzione per il regime di <i>patent box</i> esercitata per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014 (vale a dire 2015 e 2016, per i soggetti "solari") può avere ad oggetto i marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione.</p> <p>In tal caso, l'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta ovvero, se inferiore, fino al 30.6.2021 e non è rinnovabile.</p> <p><b>Informazioni da fornire in dichiarazione dei redditi</b></p> <p>Ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione sui marchi, a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (vale a dire dal 2017, per i soggetti "solari") e per ciascun periodo d'imposta di efficacia di tale opzione, indica nella dichiarazione dei redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il numero dei beni a cui l'opzione si riferisce;</li> <li>• la classificazione di tali beni nelle tipologie di cui all'art. 6 del DM 28.11.2017;</li> <li>• l'ammontare del reddito agevolabile per ciascuna tipologia di beni.</li> </ul> <p>Occorre, inoltre, indicare i Paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la società che esercita il controllo diretto sul soggetto stesso;</li> <li>• la società che esercita il controllo indiretto sul soggetto stesso che, a sua volta, è controllata esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici o da persone fisiche ovvero non è controllata da alcun soggetto;</li> <li>• le società correlate dalle quali il soggetto ha ricevuto compensi per lo sfruttamento dei marchi d'impresa oggetto dell'opzione.</li> </ul> <p><b>Quota di reddito agevolabile</b></p> <p>La quota di reddito agevolabile derivante dall'utilizzo dei marchi è determinata secondo le ordinarie modalità previste dall'art. 9 del DM 28.11.2017, comprendendo, fra i costi anche quelli afferenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle attività di sviluppo dei marchi;</li> <li>• alle attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescono il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscono alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi del <i>design</i>, o degli altri materiali proteggibili;</li> <li>• alle ricerche di mercato.</li> </ul>

4.3	<p><b>SCAMBIO DI INFORMAZIONI</b></p> <p>Per i Paesi con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che consente lo scambio di informazioni e che sono membri dell' <i>Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)</i>, l'Agenzia delle Entrate comunica alle Amministrazioni fiscali dei Paesi di residenza fiscale delle società controllanti e correlate di cui sopra il nominativo di ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione per i marchi d'impresa.</p> <p>Tali nominativi devono essere comunicati entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata fruita l'agevolazione derivante dall'utilizzo dei marchi.</p>
5	<p><b>IPER-AMMORTAMENTI - ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>
	<p>Con la ris. 15.12.2017 n. 152, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai c.d. "iper-ammortamenti", di cui all'art. 1 co. 9 ss. della L. 232/2016.</p>
5.1	<p><b>PICCOLE OPERE MURARIE</b></p> <p>I costi relativi alle piccole opere murarie possono configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina in esame nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di "costruzioni".</p>
5.2	<p><b>ATTREZZATURE</b></p> <p>L'iper-ammortamento può estendersi alle attrezzature qualora le stesse siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario e ne costituiscano normale dotazione.</p> <p>A tal fine, viene stabilito che, nel limite del 5% del costo del bene principale, si presume che le dotazioni possano essere considerate accessorie, sempreché i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente documentati.</p>
5.3	<p><b>OBBLIGHI DOCUMENTALI</b></p> <p>In relazione agli obblighi documentali, viene chiarito che, entro il 31.12.2017, può essere consegnata all'impresa, con atto avente data certa, una perizia asseverata, procedendo poi al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre.</p> <p>Sulla perizia necessaria alla fruizione degli iper-ammortamenti sono state fornite ulteriori indicazioni con la circ. Min. Sviluppo economico 15.12.2017 n. 547750.</p>
6	<p><b>CESSIONI DI PRODOTTI FARMACEUTICI VERSO ENTI DEL SSN - REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA</b></p>
	<p>In attuazione dell'art. 29 co. 2 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), il DM 20.12.2017 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 29.12.2017 n. 302) prevede che, al fine di consentire un più efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, le fatture elettroniche emesse per le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) devono riportare;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio);</li> <li>• il corrispondente quantitativo.</li> </ul> <p>Le nuove disposizioni si applicano a partire dall'1.1.2018.</p>
6.1	<p><b>OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CODICE AIC SULLA FATTURA</b></p> <p>L'art. 2 del DM 20.12.2017 prevede che, nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici ceduti ad enti del SSN, tra le informazioni relative ai beni oggetto dell'operazione dovranno essere indicati, oltre ai dati ordinariamente previsti, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio), composto da 9 caratteri numerici;</li> <li>• il numero di confezioni o di posologie del prodotto, con la relativa unità di misura.</li> </ul> <p>In assenza delle suddette indicazioni, agli enti del SSN è fatto divieto di procedere al pagamento dei relativi corrispettivi.</p>

6.2	<p><b>ACQUISIZIONE DEI DATI DELLE FATTURE DA PARTE DELL'AIFA</b></p> <p>Già per gli anni 2016 e 2017, è stato previsto che, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'art. 5 co. 5 del DL 159/2007 e all'art. 1 co. 398 della L. 232/2016, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può avvalersi dei dati delle fatture elettroniche inviate mediante il Sistema di Interscambio (art. 29 co. 1 del DL 50/2017).</p> <p>A regime, a decorrere dall'1.1.2018, le fatture elettroniche emesse in relazione alle cessioni di prodotti farmaceutici nei confronti di enti del SSN saranno rese disponibili all'AIFA (art. 29 co. 2 del DL 50/2017).</p> <p>Ai sensi dell'art. 4 del DM 20.12.2017, l'AIFA riceverà settimanalmente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN dalle imprese produttrici e distributrici di farmaci. Tali imprese verranno preventivamente segnalate al Ministero dalla stessa AIFA, mediante la compilazione di un elenco aggiornato dei codici fiscali e delle partite IVA dei fornitori.</p>
7	<p><b>PROCESSO TRIBUTARIO - RECLAMO/MEDIAZIONE - ELEVAZIONE DELLA SOGLIA DA 20.000,00 A 50.000,00 EURO - CHIARIMENTI</b></p>
	<p>L'art. 10 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) ha modificato l'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 546/92, elevando da 20.000,00 a 50.000,00 euro la soglia di valore degli atti per i quali occorre esperire la procedura di reclamo/mediazione, propedeutica all'instaurazione del contenzioso tributario.</p> <p>Si tratta degli atti impositivi (accertamenti, cartelle di pagamento) emessi da qualsiasi ente impositore (può trattarsi, ad esempio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agente della Riscossione o del Comune).</p> <p>A tal fine, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2017 n. 301240, è stato aggiornato il testo delle Avvertenze contenute nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il valore dell'atto si calcola computando la sola imposta richiesta, al netto di sanzioni e interessi.</p>
7.1	<p><b>DECORRENZA E CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p> <p>La novità opera a decorrere dagli atti impugnabili notificati al contribuente dall'1.1.2018 (art. 10 co. 2 del DL 50/2017).</p> <p>Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2017 n. 30, si prende come riferimento la data di ricezione dell'atto ad opera del contribuente (non quando è stato spedito), quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se un atto è stato spedito prima dell'1.1.2018 ma ricevuto dopo tale data, opera la soglia di 50.000,00 euro;</li> <li>• se si tratta di silenzio-rifiuto, la soglia di 50.000,00 euro opera per i rifiuti taciti in riferimento ai quali, <i>"alla data del 1° gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione"</i>.</li> </ul>
7.2	<p><b>PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE</b></p> <p>La procedura di reclamo/mediazione rimane immutata, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• notificato il ricorso entro il consueto termine (60 giorni dalla notifica dell'atto), non bisogna costituirsi in giudizio entro 30 giorni, in quanto occorre attendere 90 giorni per l'eventuale stipula della mediazione o l'accoglimento del reclamo;</li> <li>• se la mediazione ha buon fine, la pretesa può essere ridimensionata, e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo;</li> <li>• il deposito del ricorso deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dallo spirare dei 90 giorni, quindi entro 120 giorni dalla notifica del ricorso.</li> </ul>
8	<p><b>ARTISTA NON RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI CUI SI AVVALE - ESCLUSIONE DA IRAP</b></p>
	<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza 13.12.2017 n. 29863, ha affermato che non</p>

	<p>è soggetto ad IRAP l'artista che, nella propria attività, si avvale di una truccatrice occasionale e di due autori di testi, se la struttura organizzativa di supporto è riferibile ad altrui responsabilità e interesse.</p> <p><b>Elementi irrilevanti ai fini dell'assoggettamento ad IRAP</b></p> <p>È stato altresì ribadito che, per la configurabilità, o meno, di un'autonoma organizzazione, è irrilevante l'entità dei compensi percepiti dal contribuente.</p> <p>Ugualmente privi di importanza sono stati giudicati, nel corso degli anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il possesso di una clientela propria (Cass. 16.3.2009 n. 6371);</li> <li>• l'insostituibilità dell'apporto del titolare per ragioni giuridiche (come nel caso dell'esercizio di professioni protette) o perché la clientela si rivolge alla struttura in considerazione delle particolari capacità di quest'ultimo (Cass. 17.3.2010 n. 6471);</li> <li>• la capacità di ottenere credito (Cass. 17.3.2010 n. 6467);</li> <li>• l'elevata specializzazione e l'età avanzata (Cass. 10.9.2009 n. 19515).</li> </ul>
<b>9</b>	<b>FRINGE BENEFIT - USO PROMISCUO DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2018</b>
	<p>Sono state pubblicate, sul S.O. n. 63 alla G.U. 29.12.2017 n. 302, le Tabelle ACI per il 2018 dei costi chilometrici per la determinazione del <i>fringe benefit</i> dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo degli automezzi aziendali.</p> <p>Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell'ACI (<a href="http://www.aci.it">www.aci.it</a>), nella sezione servizi <i>on line</i> <i>fringe benefit</i>.</p>
<b>9.1</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
	<p>Ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, in caso di autoveicoli, motocicli o ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente (o al titolare di redditi assimilati), costituisce <i>fringe benefit</i> il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Automobile Club d'Italia (ACI), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.</p>
<b>9.2</b>	<b>TABELLE ACI</b>
	<p>Le Tabelle ACI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono predisposte annualmente entro il 30 novembre;</li> <li>• vengono comunicate all'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• devono essere pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> entro il 31 dicembre di ciascun anno;</li> <li>• sono valide per il periodo d'imposta successivo.</li> </ul> <p>Pertanto, le tabelle pubblicate sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 29.12.2017 sono valide per il periodo d'imposta 2018.</p> <p>Le tabelle sono suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autoveicoli in produzione, a loro volta distinti in autoveicoli a benzina, a gasolio, a benzina-GPL, a benzina-metano, a metano esclusivo, elettrici, ibridi o ibridi <i>plug-in</i>;</li> <li>• autoveicoli fuori produzione, anch'essi distinti in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-GPL, benzina-metano, metano esclusivo, elettrici, ibridi o ibridi <i>plug-in</i>);</li> <li>• motoveicoli.</li> </ul>
<b>10</b>	<b>TASSAZIONE SEPARATA DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE - VALUTAZIONE DELLA "FISIOLOGICITÀ" DEL RITARDO</b>
	<p>Con la ris. 13.12.2017 n. 151, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso l'applicazione della tassazione separata alle retribuzioni di risultato corrisposte ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni Pubbliche oltre il periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che il ritardo nell'erogazione non possa essere considerato "fisiolo-</p>

	<p>gico”.</p> <p>Le conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle Entrate possono essere, peraltro, applicate anche ai dipendenti privati.</p>
<b>10.1</b>	<p><b>TASSAZIONE SEPARATA DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI</b></p> <p>L’art. 17 co. 1 lett. b) del TUIR stabilisce che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.</p> <p>Per “emolumenti arretrati” si intendono quindi tutte quelle somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica o di altro titolo simile, sono corrisposte per anni precedenti a quello in cui vengono percepiti (cfr. C.M. 15.12.73 n. 1).</p>
<b>10.2</b>	<p><b>SITUAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO</b></p> <p>Ai fini dell’applicazione della tassazione separata, assumono rilevanza le situazioni di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.</p> <p>In tal caso, non deve essere effettuata alcuna indagine per valutare se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti arretrati possa o meno essere considerato fisiologico. In tali ipotesi, per applicare la tassazione separata, è sufficiente che gli emolumenti siano riferibili ad anni precedenti.</p>
<b>10.3</b>	<p><b>OGGETTIVE SITUAZIONI DI FATTO</b></p> <p>Per applicare la tassazione separata, assumono rilevanza anche le oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.</p> <p>Con riferimento alle oggettive situazioni di fatto, tra cui rientra la corresponsione delle retribuzioni di risultato, occorre, invece, effettuare un’indagine sulle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’erogazione degli emolumenti, al fine di valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico; qualora tale ritardo risulti fisiologico, infatti, non si giustifica l’applicazione della tassazione separata.</p>
<b>10.4</b>	<p><b>VALUTAZIONE DEL CARATTERE “FISIOLOGICO” DEL RITARDO</b></p> <p>Il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione, ma costantemente in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate: è il caso, ad esempio, di un’Amministrazione Pubblica che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione.</p> <p>Per contro, secondo l’Agenzia delle Entrate, qualora nel medesimo periodo d’imposta siano erogati eccezionalmente emolumenti arretrati relativi a più anni, in quanto, ad esempio, la semplificazione delle procedure ha comportato una accelerazione dei pagamenti, si può assumere che il maggior ritardo nella erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l’assoggettamento delle stesse alla tassazione separata.</p>
<b>11</b>	<p><b>INDENNIZZO PERCEPITO A FRONTE DI ACCORDI TRANSATTIVI CON LA BANCA - ESCLUSIONE DAL REDDITO</b></p>
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 18.12.2017 n. 153, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme erogate da una banca ai propri soci a seguito della stipula di accordi transattivi.</p>
<b>11.1</b>	<p><b>FATTISPECIE DI INDENNIZZO</b></p> <p>Una banca in liquidazione coatta amministrativa aveva stipulato con i propri soci accor-</p>



	<p>di transattivi relativi a pretese risarcitorie che i soci avrebbero potuto vantare in relazione agli investimenti effettuati. In particolare, secondo quanto riportato nella risoluzione, gli accordi stabilivano l'erogazione di un indennizzo quale ristoro dei presunti danni collegati alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• danno da investimento disinformato;</li> <li>• non corretta applicazione della disciplina relativa all'attività di intermediazione;</li> <li>• mancata pubblicazione di un prospetto informativo ritenuto, invece, dovuto dalla CONSOB;</li> <li>• danno da mancato disinvestimento;</li> <li>• irregolarità formali dei contratti o collocamento fuori sede di strumenti finanziari.</li> </ul>
11.2	<p><b>TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME EROGATE</b></p> <p>Per l'Agenzia delle Entrate, l'esame delle suddette fattispecie porta a concludere che la pretesa risarcitoria dei soci abbia a oggetto il ristoro di un "danno emergente" di natura patrimoniale, come tale non fiscalmente rilevante ex art. 6 co. 2 del TUIR, cagionato da condotte poste in essere dalla banca e riconducibili alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal DLgs. 58/98 (Testo unico finanza, TUF).</p> <p>Peraltro, l'indennizzo non risulta parametrato alla mancata percezione dei proventi derivanti dai titoli o alla perdita di valore degli stessi, bensì risulta determinato in misura forfetaria.</p>
12	<p><b>"ZONA FRANCA URBANA" DELL'ITALIA CENTRALE COLPITA DAL TERREMOTO - AGEVOLAZIONI - SOGGETTI BENEFICIARI E MODALITÀ DI FRUIZIONE</b></p>
	<p>L'art. 46 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, ha istituito una zona franca urbana (ZFU) nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24.8.2016.</p> <p>In attuazione di tale disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con il DM 7.12.2017, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>), sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi alle previste agevolazioni, a seguito delle istanze presentate;</li> <li>• con il provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2017 n. 300725, sono state stabilite le modalità di fruizione delle previste agevolazioni, esclusivamente mediante compensazione nel modello F24;</li> <li>• con la ris. Agenzia delle Entrate 21.12.2017 n. 160, è stato istituito l'apposito codice tributo per effettuare la suddetta compensazione e sono state stabilite le modalità di compilazione del modello F24.</li> </ul> <p>Per approfondimenti sulla disciplina in esame, si vedano le Circolari Mensili di agosto e settembre 2017.</p>
12.1	<p><b>ELENCHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>Con il suddetto DM 7.12.2017 sono stati approvati gli elenchi delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni previste per la ZFU del sisma del Centro Italia.</p> <p>Sono inoltre stati approvati appositi elenchi relativi ai soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cui le agevolazioni spettanti sono concesse sotto condizione risolutiva, in attesa del rilascio della documentazione antimafia;</li> <li>• che non hanno provveduto a trasmettere la documentazione antimafia richiesta, con conseguente rigetto dell'istanza di agevolazione presentata;</li> <li>• per i quali gli aiuti <i>de minimis</i> dichiarati come già concessi in sede di istanza non trovano corrispondenza con quelli registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti; per tali soggetti, con successivo provvedimento, si procederà alla concessione delle agevolazioni a seguito del completamento delle verifiche sull'ammontare dell'importo concedibile.</li> </ul> <p>L'obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell'aiuto alle imprese e ai</p>

	<p>titolari di reddito di lavoro autonomo è assolto con l'avvenuta pubblicazione del DM in esame sul sito del Ministero dello Sviluppo economico.</p>
12.2	<p><b>MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>Le agevolazioni previste per la ZFU del sisma del Centro Italia sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, con il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <p>In caso di variazioni dei dati dei soggetti ammessi e dell'importo dell'agevolazione concessa, il modello F24 è presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni da parte del Ministero dello Sviluppo economico all'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Codice tributo per la compensazione nel modello F24</b></p> <p>Per effettuare la suddetta compensazione nel modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "Z148":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• denominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni imprese per riduzione versamenti - art. 46 - d.l. n. 50/2017";</li> <li>• istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 21.12.2017 n. 160.</li> </ul> <p><b>Compilazione del modello F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";</li> <li>• nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di imposta per il quale è riconosciuta l'agevolazione, nel formato "AAAA".</li> </ul> <p><b>Controlli automatizzati sui modelli F24</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>Il modello F24 è scartato nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il contribuente non rientri tra i soggetti ammessi alle agevolazioni;</li> <li>• l'importo dell'agevolazione utilizzata risulti superiore all'ammontare del beneficio residuo.</li> </ul> <p>Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>
13	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - NUOVO MODELLO</b></p> <p>Con il provv. 29.12.2017 n. 306414, l'Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all'art. 1 co. 98 - 108 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).</p>
13.1	<p><b>MODIFICHE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA</b></p> <p>Le modifiche al modello si sono rese necessarie per adeguarlo alla normativa europea entrata in vigore successivamente alla sua approvazione.</p> <p>Le modifiche apportate, che hanno effetto sui regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti, prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la soppressione della disposizione che escludeva dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale i beneficiari che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti agli investimenti, avevano chiuso una stessa attività o un'attività analoga nello Spazio economico europeo (SEE) o che avevano concretamente in programma di farlo entro due anni dal completamento dell'investimento;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'introduzione di una nuova disposizione che obbliga il beneficiario che presenta domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti a confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto ed a impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.</li> </ul>
<b>13.2</b>	<b>DECORRENZA</b> La nuova versione del modello di comunicazione deve essere utilizzata dall'11.1.2018.
<b>14</b>	<b>CREDITI D'IMPOSTA NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - MODIFICHE</b>
	L'art. 5 della L. 22.11.2017 n. 175 (riordino delle disposizioni in materia di spettacolo) interviene su alcuni crediti d'imposta già esistenti.
<b>14.1</b>	<b>ART BONUS</b> L' <i>art bonus</i> , di cui all'art. 1 del DL 83/2014 (conv. L. 106/2014), viene esteso anche alle erogazioni liberali effettuate per il sostegno: <ul style="list-style-type: none"> <li>delle istituzioni concertistico-orchestrale;</li> <li>dei teatri nazionali;</li> <li>dei teatri di rilevante interesse culturale;</li> <li>dei festival;</li> <li>delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza;</li> <li>dei circuiti di distribuzione.</li> </ul>
<b>14.2</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA MUSICA</b> Il credito d'imposta per la musica, di cui all'art. 7 co. 1-6 del DL 91/2013 (conv. L. 112/2013), si applica anche a decorrere dall'1.1.2018. Inoltre, il credito d'imposta è ora riconosciuto non solo per le opere prime e seconde, ma anche per le opere terze.
<b>15</b>	<b>ISCRIZIONE DI IPOTECA - INGIUNZIONE FISCALE - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>
	Con la ris. 12.12.2017 n. 149, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'ingiunzione fiscale di cui al RD 639/10, utilizzata dai Comuni per la riscossione coattiva delle proprie entrate, costituisce titolo per l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del DPR 602/73. In tal modo, viene superato il precedente orientamento fatto proprio dall'Agenzia del Territorio (circ. 20.5.2008 n. 4) e da parte della giurisprudenza (C.T. Reg. Bari sez. Foggia 8.5.2013 n. 147/27/13), facendo invece seguito all'indirizzo in senso estensivo (Trib. Mantova 30.9.2010 e Trib. Roma 9.11.2009).
<b>15.1</b>	<b>AMBITO APPLICATIVO</b> L'Agenzia delle Entrate sottolinea che la disciplina in commento sia da riferirsi alle sole entrate comunali, non potendo essere applicata alla riscossione coattiva relativa ad altre Amministrazioni o Enti locali.
<b>15.2</b>	<b>AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE</b> In virtù di tale interpretazione, i Comuni che si avvalgono dell'ipoteca potranno usufruire delle agevolazioni tributarie ivi connesse. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal Concessionario della riscossione sono eseguite in esenzione da ogni tributo e diritto (art. 47 co. 1 del DPR 602/73);</li> <li>i Conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari devono rilasciare in carta libera e gratuitamente al Concessionario della riscossione l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da esso indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni ed iscrizioni (art. 47 co. 2 del DPR 602/73);</li> <li>gli uffici sono tenuti a rilasciare gratuitamente ai Concessionari della riscossione e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati (art. 47-bis del DPR 602/73).</li> </ul>

<b>16</b>	<b>IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTO STIPULATO DA UN COMUNE CON UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO</b>
	Nella ris. 21.12.2017 n. 158, l'Agenzia delle Entrate, esaminando un quesito concernente la tassazione di un contratto di appalto stipulato tra un Comune ed un'associazione di volontariato, illustra anche l'entrata in vigore delle nuove norme, in materia di imposizione indiretta, contenute nel codice del Terzo settore (DLgs. 3.7.2017 n. 117).
<b>16.1</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA DEL TERZO SETTORE</b> L'Agenzia precisa che sebbene, a norma dell'art. 104 co. 3 del DLgs. 117/2017, il codice del Terzo settore sia entrato in vigore, in linea di principio, il 3.8.2017, la decorrenza di alcune delle sue norme è regolata da norme derogatorie. In particolare, l'art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017 dispone che le norme fiscali (recate dal titolo X del DLgs. 117/2017) si applichino esclusivamente agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101 co. 10 del DLgs. 117/2017 e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del predetto Registro. A sua volta, però, il co. 1 del medesimo art. 104 dispone che alcune specifiche norme (tra cui quelle fiscali, recate dall'art. 82 del DLgs. 117/2017) trovino applicazione, in via provvisoria, dall'1.1.2018, alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi Registri.
<b>16.2</b>	<b>AGEVOLAZIONI PER L'IMPOSIZIONE INDIRETTA PREVISTE DAL CODICE DEL TERZO SETTORE</b> In particolare, l'art. 82 del DLgs. 117/2017 prevede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dagli enti del Terzo settore di cui al co. 1 (enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società);</li> <li>• l'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative;</li> <li>• l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, alle condizioni normativamente previste, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore degli enti del Terzo settore di cui al co. 1;</li> <li>• l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore di cui al co. 1.</li> </ul>
<b>16.3</b>	<b>APPALTO TRA COMUNE E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO</b> Facendo applicazione dei suddetti principi, con specifico riferimento al caso oggetto del quesito, l'Agenzia afferma che l'atto di appalto stipulato tra un Comune e un'organizzazione di volontariato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• se stipulato entro il 31.12.2017, va esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 co. 1 della L. 266/91 (ancora vigente a norma dell'art. 5-sexies del DL 148/2017);</li> <li>• se stipulato dall'1.1.2018, va esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 del DLgs. 117/2017, ma sconta l'imposta di registro del 3% atteso che tale atto non rientra tra quelli esentati dall'art. 82 del nuovo codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017), mentre l'art. 8 co. 1 della L. 266/91 è stato abrogato.</li> </ul>
<b>17</b>	<b>APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E VOLTURE CATASTALI</b>
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.12.2017 n. 305134, sono stati approvati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il nuovo modello per la dichiarazione di successione e la domanda di volture</li> </ul>

	<p>catastali, con le relative istruzioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in essi contenuti.</li> </ul> <p>Come in precedenza, il nuovo modello permette di eseguire le volture catastali senza presentare un'ulteriore richiesta.</p>
<b>17.1</b>	<p><b>DECORRENZA E PERIODO TRANSITORIO</b></p> <p>Il nuovo modello, che sostituisce quello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112426, sarà utilizzabile dal 15.3.2018, per tutte le successioni apertesesi dal 3.10.2006 (data di entrata in vigore del DL 262/2006 che ha reintrodotto le imposte sulle successioni e donazioni).</p> <p>Fino al 31.12.2018, tuttavia, sarà ancora possibile usare il “vecchio” modello 4 cartaceo, approvato con il DM 10.1.92.</p> <p>Per le successioni apertesesi in data anteriore al 3.10.2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello approvato con il suddetto DM 10.1.92, deve essere utilizzato il medesimo modello seguendo le relative modalità di presentazione.</p> <p>In pratica, il provv. 28.12.2017 n. 305134 ha posticipato di un anno l'obbligo di presentazione esclusivamente telematica della dichiarazione di successione, atteso che il provv. 15.6.2017 n. 112426 aveva precedentemente fissato nel 31.12.2017 la data ultima di utilizzabilità del vecchio modello “cartaceo”, mentre ora il provv. 28.12.2017 n. 305134 ha lasciato la possibilità di utilizzare il “vecchio” modello cartaceo fino al 31.12.2018.</p>
<b>17.2</b>	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b></p> <p>Il nuovo modello può essere presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>direttamente dal contribuente abilitato all'uso dei servizi telematici;</li> <li>oppure tramite i soggetti incaricati (individuati ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 e del provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2017 n. 42444).</li> </ul> <p>In alternativa, il modello può essere presentato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ove si provvederà all'inoltro telematico.</p> <p><b>Residenti all'estero</b></p> <p>I contribuenti residenti all'estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, possono inviare il modello in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all'ufficio territorialmente competente.</p>
<b>17.3</b>	<p><b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b></p> <p>Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e intestato al dichiarante o al soggetto incaricato della trasmissione telematica (a tal fine, in dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto da addebitare ed il codice fiscale dell'intestatario);</li> <li>ove la dichiarazione sia presentata tramite l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, mediante il modello F24.</li> </ul>
<b>17.4</b>	<p><b>ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b></p> <p>Con la nuova versione del modello, a seguito del pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali, è possibile richiedere il rilascio di un'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica.</p> <p>La predetta attestazione è resa disponibile all'utente che ha trasmesso il modello dichiarativo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, successivamente alla verifica del versamento e della regolarità della dichiarazione.</p>
<b>18</b>	<p><b>DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MODO VIRTUALE - APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO</b></p> <p>Con il provv. 29.12.2017 n. 306346, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo mo-</p>

	<p>dello di dichiarazione dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale (a norma dell'art. 15 del DPR 642/72), unitamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle relative istruzioni di compilazione;</li> <li>• alle specifiche tecniche per la stampa del modello e a quelle per la relativa trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Il nuovo modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituisce quello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. 160709;</li> <li>• deve essere utilizzato a partire dal mese di gennaio 2018.</li> </ul>
<b>18.1</b>	<p><b>AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO</b></p> <p>Il nuovo modello deve essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per la dichiarazione ai fini dell'imposta di bollo in modo virtuale relativa agli atti e documenti emessi nell'anno precedente;</li> <li>• in caso di rinuncia all'autorizzazione, per la dichiarazione ai fini dell'imposta di bollo in modo virtuale relativa agli atti e documenti emessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il giorno da cui ha effetto la rinuncia;</li> <li>• per esprimere la volontà di rinunciare all'autorizzazione, in luogo dell'apposita comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente;</li> <li>• per effettuare l'opzione per il pagamento con modalità virtuale dell'imposta di bollo per gli assegni circolari, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ordinarie (previste dall'art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).</li> </ul>
<b>18.2</b>	<p><b>ESERCIZIO DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI ASSEGNI CIRCOLARI</b></p> <p>Si ricorda che l'art. 7-<i>quater</i> co. 25 del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) ha consentito, ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari ex art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, di corrispondere tale imposta, invece che con le modalità tradizionali previste dal medesimo art. 10, in modalità virtuale (artt. 15 e 15-<i>bis</i> del DPR 642/72), esprimendo l'apposita opzione. La norma aveva demandato ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità per l'esercizio della suddetta opzione.</p> <p>Il provv. 29.12.2017 n. 306346 ha quindi disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'opzione per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sugli assegni circolari, effettuata nel modello di dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, esplica efficacia per l'intero anno solare successivo a quello di riferimento della dichiarazione e si rinnova tacitamente per gli anni solari successivi fino all'eventuale comunicazione di revoca;</li> <li>• l'opzione si considera validamente esercitata se la dichiarazione relativa all'anno precedente è presentata nei termini;</li> <li>• la revoca dell'opzione medesima produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione nella quale si effettua, sempreché la dichiarazione stessa sia tempestivamente presentata (in caso di dichiarazione tardiva, la revoca ha efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).</li> </ul>
<b>18.3</b>	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b></p> <p>Il modello è presentato esclusivamente in modalità telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dai contribuenti, se abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);</li> <li>• oppure tramite uno dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 (es. dottore commercialista o esperto contabile).</li> </ul>
<b>18.4</b>	<p><b>TERMINE DI PRESENTAZIONE</b></p> <p>La dichiarazione "consuntiva", nella quale si indica il numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, deve essere presentata entro la fine del mese di gennaio</p>

	<p>di ogni anno. La dichiarazione degli atti emessi nel 2017, utilizzando il nuovo modello, deve quindi essere presentata entro il 31.1.2018.</p>
<b>19</b>	<p><b>FUSIONE TRA SOCIETÀ NON RESIDENTI CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA</b></p> <p>Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 22.12.2017 n. 161, nelle operazioni di fusione tra due società non residenti, ciascuna dotata di stabile organizzazione in Italia, le perdite fiscali della <i>branch</i> italiana della società incorporata possono essere riportate in capo alla <i>branch</i> italiana della società incorporante alle condizioni previste dall'art. 181 del TUIR; la norma richiama le disposizioni dell'art. 172 co. 7 e, pertanto, le perdite possono essere riportate nel limite del patrimonio netto della stabile organizzazione in capo alla quale esse si sono formate.</p> <p>Fa eccezione a questo principio il caso in cui la stabile organizzazione della società incorporante sia stata costituita <i>ad hoc</i> in vista dell'operazione: in questi casi, secondo l'Agenzia delle Entrate l'art. 181 del TUIR non troverebbe applicazione, per cui sembrerebbe che il riporto delle perdite non sia soggetto a limitazioni.</p>
<b>20</b>	<p><b>COUNTRY BY COUNTRY REPORTING - OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE DELLE IMPRESE MULTINAZIONALI PER IL 2016 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE</b></p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 11.12.2017 n. 288555, è stato prorogato al 9.2.2018 il termine per la trasmissione telematica dei c.d. "<i>country by country report</i>":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al primo anno di rendicontazione, ovvero il periodo che inizia l'1.1.2016 o in data successiva e termina il 31.12.2016;</li> <li>• da parte dei gruppi multinazionali di grandi dimensioni (i cui ricavi consolidati eccedono i 750 milioni di euro nell'esercizio precedente).</li> </ul> <p>In base al precedente provv. 28.11.2017 n. 275956, l'invio doveva avvenire entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo d'imposta di rendicontazione; con riferimento al periodo d'imposta 2016 "solare", quindi, i dati avrebbero dovuto essere inviati entro il 31.12.2017.</p> <p>Per approfondimenti sull'argomento, si veda la Circolare Mensile di novembre 2017.</p> <p><b>Modalità di invio</b></p> <p>L'invio della rendicontazione deve avvenire in via telematica, predisponendo i <i>file</i> nel formato .xml appositamente predisposto (a tal fine, è stato altresì reso disponibile il <i>software</i> di controllo).</p> <p><b>Segnalazioni di errori e comunicazioni correttive</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate può segnalare alla società, via PEC o mediante notifica rituale, eventuali errori o anomalie; la società può inviare una comunicazione correttiva entro i 60 giorni successivi.</p> <p>È comunque prevista la possibilità di inviare comunicazioni correttive su iniziativa spontanea del soggetto tenuto all'adempimento.</p>

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti